

Pubblicato il 06/07/2020

N. 04638/2020 REG.PROV.CAU.

N. 05063/2020 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Seconda Ter)**

**Il Presidente**

ha pronunciato il presente

**DECRETO**

sul ricorso numero di registro generale 5063 del 2020, proposto da Nyla Intiaz, Bapary Nasir, Patpet S.r.l.s, Il Tulipano Giallo, Lariani Najouva, Singh Sukhwinder, Singh Harjinder, Sandu Sukhdev Singh, Ejikeme Laz Ikeme, Hebda Aleksandra, Dalip Singh Chaudhan, Ladispoli Minimarket, rappresentati e difesi dall'avvocato Roberto Losciale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Comune di Ladispoli non costituito in giudizio;

***per l'annullamento***

*previa sospensione dell'efficacia,*

Ordinanza n. 65 del 28/05/2020 emessa dal Sindaco di Ladispoli in data 28/05/2020 “Misure per la prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, per il contrasto del degrado urbano e per la tutela della sicurezza e

dell'incolumità pubblica. Limitazione degli orari di apertura degli esercizi di vicinato cosiddetti "minimarket etnici" - Divieto e limitazione di vendita da asporto di bevande in contenitori di vetro e di consumo di bevande alcoliche nelle aree pubbliche" nonché tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali ancorché incogniti.

Visto il ricorso in epigrafe, l'acclusa istanza di misure cautelari monocratiche ex art.56 C.p.a. e tenuto conto che lo stesso:

- è stato depositato in via informatica il 05.7.2020 ed in data odierna 06.7.2020 "esportato" a questo Giudice per i provvedimenti di competenza;

- risulta spedito per la notificazione a mezzo del servizio postale in data 03.7.2020 ma non è stato corredato né dell'avviso di ricevimento né dell'attestazione di consegna del servizio di monitoraggio della corrispondenza nel sito Internet delle Poste: omissione quest'ultima che nessuna circostanza evincibile dalla lettura degli atti depositati consente di escludere che non sia addebitabile alla stessa parte ricorrente;

- non risulta notificato a mezzo fax come pure consentito dall'art.56 c.2 del C.p.a.;

Considerato che non risultando provato il perfezionamento del contraddittorio almeno nei confronti della Parte Pubblica intimata, l'istanza ex art.56 C.p.a. deve ritenersi improcedibile;

Considerato, in ogni caso e pur se all'esito di una valutazione sommaria compatibile con la presente articolazione della fase cautelare del giudizio, che il notevole intervallo di tempo intercorso tra la data di spiegazione degli effetti dell'Ordinanza avversata (28.5.2020) e l'avvio della procedura di notificazione del gravame (03.7.2020) nonché il successivo deposito (27.11.2017), sono chiari indici incompatibili con i requisiti dell'estrema urgenza, gravità ed irreparabilità prescritti

dall'art.56 C.p.a. ai fini della positiva delibazione dell'istanza cautelare monocratica di cui trattasi;

Considerato che, per quanto sopra l'istanza monocratica azionata deve dichiararsi improcedibile e che la fissazione dell'udienza camerale deputata alla trattazione collegiale dell'istanza ex art.55 C.p.a., parimenti azionata, può fissarsi sotto la prima data utile e cioè il 04.8.2020, fermo restando che la delibazione di detta ultima istanza potrà aver luogo solo ove venga depositata la documentazione afferente la regolarità del contraddittorio processuale ed a condizione che sia assicurato, alla Parte pubblica intimata, il rispetto dei termini a difesa di cui all'art.55 C.p.a.;

P.Q.M.

Dichiara, per le ragioni declinate in parte motiva, improcedibile l'istanza ex art.56 C.p.a. Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 04.8.2020 avvertendo che la delibazione dell'istanza ex art.55 C.p.a. potrà aver luogo solo ove venga depositata la documentazione afferente la regolarità del contraddittorio processuale ed a condizione che sia assicurato, alla Parte pubblica intimata, il rispetto dei termini a difesa di cui all'art.55 C.p.a.;

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 6 luglio 2020.

**Il Presidente**  
**Pietro Morabito**

IL SEGRETARIO